



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/16 DEL 16.10.2024

Oggetto: Indennità regionale fibromialgia (IRF) di cui all'art. 7 bis, commi 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5. Indirizzi applicativi in merito alla modalità di erogazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. n. 31/1998.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Regione Sardegna, con la legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), ha inteso sostenere e promuovere il riconoscimento della fibromialgia quale patologia progressiva e invalidante, e, con l'art. 7-bis, ha istituito un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)", finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12 del 28 febbraio 2023, così come modificata dalla deliberazione n. 10/39 del 16 marzo 2023, sono state adottate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7-bis. In particolare, sono state impartite disposizioni in merito a:

- misura dell'indennità;
- destinatari e requisiti di ammissione al contributo;
- termini e modalità di presentazione delle domande;
- misura e attribuzione del contributo.

In virtù di quanto previsto dalla norma nella sua formulazione, sono stati dunque indicati i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un comune della Sardegna;
- 2) essere in possesso della certificazione medica, di data non successiva al 23 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2022), attestante la diagnosi di fibromialgia; la predetta certificazione deve essere rilasciata da un medico specialista (reumatologo, ortopedico, fisiatra) abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- 3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la diagnosi di fibromialgia.



Attualmente i destinatari che hanno fatto domanda per l'accesso al contributo sono circa 9.400 per una misura media dell'indennità di circa euro 550, sulla base dello stanziamento in bilancio di euro 5.202,400.

Con la legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 6, comma 13, si è provveduto a sostituire i commi 1 e 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 5/2019, meglio circoscrivendo i requisiti dei destinatari, precisando che:

“1. La Regione, nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, in via provvisoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2024, istituisce un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia (IRF)" finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità complessiva della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

2. A decorrere dall'anno 2024 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale”.

L'attuale formulazione della norma prevede, dunque:

- a) una fase sperimentale, che si concluderà il 31.12.2024, da gestire in conformità alle linee guida a suo tempo approvate, per la quale i beneficiari hanno già maturato il diritto all'accesso del beneficio alle condizioni previste nei bandi a suo tempo adottati dai comuni;
- b) una fase a regime, per cui la Giunta regionale dovrà emanare nell'anno 2024 nuove linee guida per definire le modalità di erogazione dell'indennità a partire dall'anno 2025, in modo tale da assicurare l'immediata erogazione dell'indennità a favore di tutti i destinatari che presentano i requisiti.

Nelle nuove linee guida si renderà, dunque, necessario:

1. precisare le tipologie di spese ammissibili per i seguenti servizi:
 - 1.1 sanitari;
 - 1.2 socio-sanitari;
 - 1.3 di cura alla persona;
2. prevedere le modalità di rendicontazione della spesa.



L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, alla Giunta di impartire i sopraindicati indirizzi applicativi dell'art. 7-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di impartire i seguenti indirizzi applicativi dell'art. 7-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31:

- a) la fase sperimentale, attualmente in corso in applicazione sulla base delle disposizioni previste nella deliberazione n. 7/12 del 28 febbraio 2023, così come modificata dalla deliberazione n. 10/39 del 16 marzo 2023, si concluderà il 31.12.2024;
- b) la Giunta regionale dovrà provvedere, nell'anno 2024, all'emanazione di nuove linee guida per la definizione delle modalità di erogazione dell'indennità a partire dall'anno 2025, in modo tale da assicurare l'immediata erogazione dell'indennità a favore di tutti i destinatari che presentano i requisiti;
- c) nelle nuove linee guida si renderà, dunque, necessario:
 - 1. precisare le tipologie di spese ammissibili per i seguenti servizi:
 - 1.1 sanitari;
 - 1.2 socio-sanitari;
 - 1.3 di cura alla persona;
 - 2. prevedere le modalità di rendicontazione della spesa.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde